

Associazione
Vecchi Binari F.V.G.

Via Ronchi, 53
33100 Udine

E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it

Pec: vecchibinarifvg@pec.it

ALLEGATO ALL'ATTO N°

REGISTRATO A UDINE IL

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

*firma su delega del Direttore provinciale

Francesco Paolo Chimienti

IL FUNZIONARIO

Laure Tomasco

4 LUG 2019

“ODV Vecchi binari F.V.G.”

STATUTO



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e sede

Ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito indicato come Codice del Terzo Settore) è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “OdV Vecchi binari F.V.G.” con sede legale in Udine via Ronchi n.53, Organizzazione di Volontariato. Essa è regolata dalle norme del citato Decreto Legislativo n.117/2017, dal Codice Civile e dalle disposizioni del presente Statuto. L'eventuale successivo trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporterà variazione formale dello statuto, ma dovrà essere comunque deliberato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni, enti del Terzo Settore, OdV e/o Aps, parimenti senza scopo di lucro ed aventi finalità ed obiettivi analoghi. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo determinante e preminente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei proprio aderenti, volontari associati o non associati, o delle persone aderenti agli enti associati. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione inoltre potrà, a mezzo del suo legale rappresentante o altra persona espressamente delegata, assumere personale o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento, oppure occorrenti a qualificare e/o specializzare l'attività svolta dalla stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi dell'Associazione

Le attività dell'Associazione hanno per oggetto:

- la memoria storica delle ferrovie in Friuli V.G. e, ove possibile, la movimentazione di veicoli ferroviari a pedali, a leva, a trazione termica o vapore, a disposizione dell'associazione stessa, per una valorizzazione della cultura turistico/didattico/ferroviaria, con la conservazione e l'esposizione di mezzi e cose di interesse storico e non, anche in



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

collaborazione con associazioni od aziende regionali, nazionali o estere. L'organizzazione di eventi ed iniziative connesse a tale scopo.

- La promozione e lo sviluppo di un efficiente sistema di trasporti pubblici su tutto il territorio regionale, privilegiando, ove auspicabile, il trasporto su rotaia.
- La promozione per il ripristino e la gestione del servizio viaggiatori e non, su linee ferroviarie dismesse oppure ancora aperte al traffico regolare, ma di notevole valenza ambientale, turistica e/o storica.

Tali finalità sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, alle lettere F, I e K del D.Lgs. 117/2017, così come espresse e descritte nel testo del suddetto articolo. Si riepilogano sottostante:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;


L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche, inoltre, attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Sedi periferiche

Là dove si dimostri necessario e se ne ravvisino le condizioni, l'Organo di Amministrazione dell'Associazione potrà provvedere alla costituzione di sedi periferiche, essendo l'ambito territoriale la linea ferroviaria di riferimento. Le sedi periferiche saranno rette da un "Responsabile di sezione", democraticamente eletto tra i soci della sezione stessa i quali provvederanno anche ad eleggere al loro interno un "Consiglio di sezione" composto da 3 a 5 membri, compreso il responsabile di sezione.

Per la gestione ordinaria delle sezioni si rimanda ad apposito regolamento da redigere a cura dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione stesso.



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

TITOLO II - SOCI

Art. 6 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri maggiorenni, senza alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche degli associati o discriminazione di alcuna natura, nonché associazioni ed organizzazioni enti del Terzo Settore o senza scopi di lucro e con finalità analoghe, purché il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non sia superiore al 50 per cento delle OdV associate. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Art. 7 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati rivolta all'Organo di Amministrazione che ne delibera l'accoglimento od il respingimento, tramite apposito modulo compilato in tutte le sue parti e contenente i dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico e-mail, se posseduta, nel rispetto delle normative vigenti soprattutto in tema di privacy e trattamento dati.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento e deve essere comunicata per iscritto all'interessato, nonché annotata nel libro degli associati. Parimenti pure il rigetto dell'iscrizione deve essere motivato dall'organo amministrativo e comunicato per iscritto agli interessati entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data della richiesta. L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso, nonché i casi previsti dal seguente articolo 10. L'adesione all'Associazione dà diritto all'associato, di maggiore di età, al voto nelle assemblee di ogni genere, comprese quelle per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, a partire dal decimo giorno della comunicazione di accettazione dell'iscrizione. Gli associati hanno inoltre diritto di esaminare tutti i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell'Associazione o, a seguito di richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, anche a mezzo invio telematico alla mail precedentemente segnalata ed autorizzata.

Art. 8 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci ordinari: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione;
- b) Soci sostenitori: coloro che aderiscono mediante versamento di una quota sociale superiore almeno al doppio di quella ordinaria.



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

- c) Soci benemeriti: coloro che hanno contribuito finanziariamente effettuando un versamento a favore dell'Associazione reputato, dall'organo amministrativo, di particolare rilevanza;
- d) Soci onorari: coloro che accettano di aderire all'Associazione a seguito di conferimento da parte dell'Organo di Amministrazione della tessera onoraria per importanti e significativi comportamenti o servizi resi all'Associazione stessa;

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e ad esprimere i voti nei consessi assembleari dove è chiamato a presenziare.

Art. 9 - Doveri dei soci e Diritti dei volontari


L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché all'accettazione delle finalità e degli scopi associativi oltre che la conoscenza di regolamenti e Statuto. I soci devono inoltre versare quote associative annuali determinate dall'Organo di Amministrazione. I volontari, associati o no, sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, per scopi di solidarietà nel rispetto delle finalità statutarie previste dall'associazione.

Ai volontari, associati o no, si applicano integralmente tutte le previsioni dell'art.17 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni o recesso volontario, da comunicarsi per iscritto, ed ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale l'organo amministrativo riceve la notifica della volontà di recesso;
- b) per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione dell'Organo di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o dei regolamenti interni o per altri motivi che comportino indegnità: a tal scopo l'organo amministrativo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci; l'esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento all'interessato, fatta per iscritto, anche per via telematica. Tale provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'estromissione, egli potrà promuovere ricorso all'organo amministrativo sempre per iscritto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

esclusione è sospesa fino alla seconda pronuncia dell'organo di amministrazione stesso entro ulteriori trenta giorni dalla data del ricorso.

- d) per omesso o ritardato pagamento dei contributi annuali, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese di aprile;
- e) per decesso dell'associato, la cui quota non è né cedibile, né trasmissibile per atto successorio.

TITOLO III - ORGANI

Art. 11 - Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- L'Organo di Amministrazione (ex Consiglio Direttivo, termine da intendersi sostituito in ogni precedente espressione della pregressa formulazione statutaria per aderenza al normato del D.Lgs.117/2017);
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 12 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è il principale organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli aderenti associati all'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (entro il 30 aprile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) delinea le linee generali dell'Associazione;
- b) elegge e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario);
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera, in costituzione straordinaria, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto con le maggioranze previste dal medesimo Statuto;
- g) delibera, in costituzione straordinaria, con la maggioranza qualificata (ex art.21 comma 3 del codice civile) lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Nomina altresì uno o più liquidatori nei casi sopracitati;



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

- h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza;
- i) al verificarsi delle condizioni previste dall'art.30 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, nonché al realizzarsi delle condizioni previste dall'art.31 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea medesima procede pure alla nomina di un Revisore legale dei conti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno per fondati motivi, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci o da tre amministratori, oppure altresì dal collegio dei revisori, se previsto.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invito scritto anche via fax o mail, contenente l'ordine del giorno, trasmesso a tutti i soci a cura del Presidente; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo mail, fax o telefono in estrema ratio.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e deliberazione assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, effettuata anche nel medesimo giorno, essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci e parimenti le delibere sono valide se votate dalla maggioranza degli associati convenuti, comprese quelle di variazione statutaria. Fanno eccezione a questo assunto le sole delibere che hanno per oggetto lo scioglimento con devoluzione del patrimonio sociale, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli associati ed il voto a favore di almeno dei tre quarti dei soci complessivi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre, ai sensi di legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti, su apposito registro, dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

Art. 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.


CAPO II - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - Compiti dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) nominare e ripartire le cariche associative o sociali tra i componenti dell'Organo di Amministrazione eletti dall'Assemblea;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dell'organo amministrativo;
- f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h) stabilire, entro il 28 febbraio di ogni anno, la quota di versamento minima per chi intende aderire all'Associazione;
- i) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e la loro eventuale estromissione;
- l) istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sezioni periferiche;
- m) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti del Terzo Settore (OdV od Aps) ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- n) redigere gli eventuali regolamenti interni;
- o) deliberare l'approvazione delle convenzioni con gli Enti pubblici di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e determinarne anche le modalità di attuazione. Le medesime sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

L'organo di amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

Art. 17 - Composizione dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da tre a cinque e membri nominati dall'Assemblea, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli Enti associati. Riguardo a cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.


Al termine del mandato gli stessi amministratori possono essere riconfermati per un numero massimo di dieci mandati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione dell'organo stesso fino al limite statutario.

Gli amministratori non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute per ragioni di funzione e servizio. Agli eventuali membri di organi di controllo, compreso revisore legale dei conti, laddove necessari, potrà essere invece attribuito compenso stabilito dall'Assemblea dei soci che ne ha disposto la nomina, compenso determinato con attinenza agli ordinari parametri degli albi professionali.

Art. 18 - Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione possibilmente una volta al trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due componenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono essere convocate anche mediante avviso telefonico per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

Delle riunioni e delle deliberazioni dell'organo amministrativo si deve redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario associativi.

CAPO III - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 19 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei a tale organo stesso, in particolare ai soci onorari, purché risultino associati. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente può delegare ad uno o più amministratori parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.


Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dall'Organo di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica (che dovrà avvenire entro sette giorni) del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'Organo Amministrativo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 20 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione, scelto tra i suoi componenti, e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dall'Organo amministrativo, il medesimo organo provvede ad eleggere, al suo interno, un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.



Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine

E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it

Art. 21 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente, senza necessità di formalizzazione scritta.

CAPO IV - SEGRETARIO

Art. 22 - Il Segretario generale dell'Associazione

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dall'Organo di Amministrazione, scelto tra i suoi componenti, per un triennio tra i soci dell'Associazione.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente dal quale riceve direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

Partecipa alle sedute dell'Organo di Amministrazione e alle riunioni dell'Assemblea. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo Amministrativo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri associativi obbligatori e cioè i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, il Registro degli associati aderenti all'Associazione, nonché, ove previsto, il Registro dei volontari associativi non occasionali. In caso di cespiti immobiliari di proprietà, il Segretario curerà l'inventario dei medesimi con adeguato formulario.

CAPO V - TESORIERE

Art. 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista ragioneristico, il bilancio consuntivo e quello preventivo.


TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 24 - Bilancio consuntivo e preventivo

L'Associazione redige annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione, redatti in conformità all'articolo 13 comma 1 o 2, con le modalità e le modulistiche previste dal



Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine

E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it

comma 3, ed eventualmente all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, o, a richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, trasmessi al singolo associato per la visione, a mezzo mail precedentemente comunicata ed autorizzata. Una volta approvato dall'Assemblea dei soci come da comma precedente, il bilancio consuntivo dell'Associazione va depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE

Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione stessa a vario titolo. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Art. 26 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali, da stabilirsi a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) da contributi di soci individuali ed enti associati in genere, anche a titolo di prestiti infruttiferi per il raggiungimento degli scopi associativi; contributi pubblici ottenuti a seguito di domande regolarmente effettuate per l'attività svolta od acquisiti dalla partecipazione a bandi regionali o nazionali per progetti finalizzati;
- c) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, così come da liberalità pervenute da privati od Istituzioni, donazioni, lasciti, ricavi o proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- d) dai redditi derivanti da eventuale patrimonio;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 27 - Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, o capitale ai propri associati, lavoratori e



*Associazione
Vecchi Binari F.V.G.
Via Ronchi, 53
33100 Udine*

*E-mail: vecchibinarifvg@hotmail.it
Pec: vecchibinarifvg@pec.it*

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutarie e di quelle ed esse direttamente connesse.

Art. 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti volontari ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali, siano essi a fondo perduto o finanziamenti di natura rigorosamente infruttifera e temporanea, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti a fondo perduto, tali potranno essere utilizzati per la copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o a causa di morte.

Titolo VI - NORME GENERALI E FINALI

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con le presenze e le maggioranze qualificate di cui al precedente articolo 14. Nell'ipotesi di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 30 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Udine.

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.